



Servizi a pagamento resi dal CNVVF Prevenzione incendi e vigilanza

**DM 02/03/2012 e
DM 22/02/1996 n. 261
Coordinati**

Il documento riporta le normative che prevedono il pagamento degli oneri per i servizi resi dal CNVVF e le tariffe orarie dei vari servizi, per l'effettuazione del calcolo del versamento, con le eventuali modifiche apportate, coordinato con le circolari, le note ed i chiarimenti emanati sull'argomento.

tpi
Febbraio 2019

Testo coordinato del

DM 02 marzo 2012

*Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento
resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

e del

DM 22 febbraio 1996, n. 261

*Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili
del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento*

INDICE

Servizi a pagamento – Stato normativo	2
Note ai Servizi a pagamento - Stato normativo	3
DM 02 marzo 2012 (Tariffe dei servizi a pagamento - Stralcio)	5
DM 22 febbraio 1996, n. 261	26
Note al DM 22/02/1996, n. 261	31

Servizi a pagamento – Stato normativo

Il DM 02/03/1996 riporta le tariffe orarie per tutti i servizi a pagamento resi dal CNVVF; altri decreti dettagliano invece le modalità per definire il numero di ore per i servizi specifici, in particolare:

aspetti attinenti la prevenzione incendi

Il c. 1 dell'art. 11 del DPR 151/2011 riporta: “1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.”¹

Il c. 3 dell'art. 11 del DPR 151/2011 riporta “3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento”

Per il calcolo delle tariffe da versare per i servizi di prevenzione incendi si deve quindi:

- individuare le attività come definite nell'allegato I al DPR 151/2011 e desumere l'attività corrispondente del DM 16/02/82 dalla tabella II di equiparazione riportata nello stesso DPR.
- ricavare il numero di ore fissato per il tipo di servizio richiesto per l'attività desunta al punto precedente (valutazione progetto, SCIA, rinnovo, deroga, ecc) nell'allegato VI del DM 04/05/1998
- moltiplicare il numero di ore per la tariffa oraria determinata dal DM 03/02/2006 sostituita dal DM 02/03/2012.

I primi due passaggi sono stati inglobati nella tabella allegata alla circolare 06/10/2011 n. 13061, che ha tenuto conto dalla maggiorazione delle ore per le deroghe di cui all'art. 7 del DM 04/05/1998 e delle tariffe per l'applicazione dell'ingegneria antincendio; per le deroghe ed i rinnovi la tariffa oraria è da considerare quella degli esami progetto.

Per comodità si riporta, di seguito al DM 2/3/2012, solo la tabella della circolare 06/10/2011 n. 13061 per il calcolo del corrispettivo.

aspetti attinenti la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Il DM 22/02/1996, n. 261 regola gli aspetti inerenti i servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

¹ Vedasi, per quali Amministrazioni dello Stato vale l'esenzione al pagamento prevista dall'art. 1 c. 2 della legge 26/07/1965, n° 966:

- la [lettera circolare prot. n° P541/4118/1 sott. 44 del 01/04/1995](#);
- il [chiarimento prot. n° P287/4118/1 sott. 44 del 04/04/2002](#);
- la [nota prot. n° 6098 del 13/05/2016](#). N.d.R.

Note ai Servizi a pagamento - Stato normativo

[1 a.]

Lettera Circolare

Prot. n° P541/4118/1
Sott. 44

Roma, 01 aprile 1995

OGGETTO: Servizi a pagamento resi dai Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Chiarimenti sull'articolo 1, comma 2°, della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Sono pervenuti da vari Comandi Provinciali quesiti intesi a conoscere se le ex Aziende Autonome dello Stato, trasformate in enti pubblici economici, sono ancora da considerarsi Amministrazioni dello Stato e come tali esentate dal pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica di questa Direzione, si chiarisce che con locuzione «Amministrazione dello Stato» contenuta nella precisata legge, si deve intendere esclusivamente quella parte dell'organizzazione dello Stato che mette capo al Potere esecutivo (i Ministeri) e che svolge primariamente attività pubblicistica, nonché quelle unità organiche, variamente articolate con il rispettivo Ministero che se pur dotate di autonomia di gestione e di bilancio, sono soggette ai poteri gerarchici del Ministro e sono prive di personalità giuridica (Aziende Autonome dello Stato).

Gli enti pubblici economici, di converso, pur se sottoposti al potere di vigilanza da parte del ministero cui fanno riferimento, sono dei soggetti giuridici che Svolgono attività esclusivamente o prevalentemente economiche secondo le regole del diritto privato.

Pertanto tutti gli enti, qualificati come enti pubblici economici, non rientrano nella previsione di cui al 2° comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e quindi sono tenuti al pagamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base al disposto della predetta legge.

Da ultimo, si coglie l'occasione per ribadire che quanto riportato nel precedente capoverso trova ovvia applicazione nei confronti delle ex Aziende Autonome dello Stato, che hanno assunto lo stato giuridico di società per azioni.

[1 b.]

(Chiarimento)
Prot. n. P287/4118/1 sott. 44

Roma, 4 aprile 2002

OGGETTO: Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito. -

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica", in particolare all'art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato, richiamata all'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l'esenzione di cui all'art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione "Amministrazione dello Stato" si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell'1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.

[1 c.]

PROT. n. 0006098

Roma, 13 maggio 2016

OGGETTO: Onerosità dei servizi a pagamento resi dal CNVVF a favore di Amministrazioni statali.

In seguito ad alcune richieste formulate dalle strutture territoriali del CNVVF, si comunica che l'espressa abrogazione dell'articolo 1 della Legge n. 966/1970 ¹ ad opera dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 139/2006 non lascia dubbi in ordine alla necessità che tutti i richiedenti i servizi a pagamento resi dal CNVVF, sia pubblici che privati, siano tenuti a corrispondere le relative tariffe.

¹ Da leggere "966/1965". N.d.R.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 02 marzo 2012 (Tariffe dei servizi a pagamento - Stralcio)

(Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71)

**Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento
resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246 recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge n. 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 23 e 25;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

Ravvisata la necessità, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di procedere all'aggiornamento delle tariffe in questione, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo gennaio 2004 - dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

A) Servizi di prevenzione incendi

Operatore tecnico	Tariffa oraria
1. Esame progetto	€ = 50,00
2. Sopralluogo	€ = 54,00

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso

	Tariffa oraria
Personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti	€ = 33,00
Personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi	€ = 27,00
Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto	€ = 25,00
Personale del ruolo dei vigili del fuoco	€ = 23,00

C) Servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Operatore tecnico	Tariffa oraria
Operatore tecnico	€ = 50,00

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di un tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B) C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 - LETTERA A)

Descrizione	Tariffa oraria
Autovettura	€ = 7,00
Autofurgone e pullman (14 posti)	€ = 10,00
Autocarro e pullman (20 posti)	€ = 17,00
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	€ = 55,00
Autopompa serbatoio tipo grande	€ = 80,00
Autoscala da 30/37 m	€ = 145,00
Autoscala da 50 m	€ = 203,00
Autogru da 16/25 t	€ = 97,00
Autogru da 30/40 t	€ = 131,00
Anfibio con entro bordo e anfibio con idrojet	€ = 168,00
Mezzi movimento terra	€ = 131,00
Motobarca pompa	€ = 280,00
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	€ = 18,00

Avvertenze:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Tabella 3

TARIFFE ORARIE DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE NEI
LABORATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Tariffa oraria

Chimica	€ = 74,00
Difesa atomica	€ = 74,00
Elettrotecnica e comunicazioni	€ = 74,00
Idraulica	€ = 74,00
Macchine e termotecnica	€ = 74,00
Scienza delle costruzioni:	
a) sezione temperatura ordinaria	€ = 74,00
b) sezione alta temperatura (forno sperimentale)	€ = 117,00

Avvertenze:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).

Tabella 4

TARIFFA ORARIA PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI
ANTINCENDIO AEREOPORTUALI

Tariffa oraria

Automezzo antincendio aeroportuale	€ = 91,00
------------------------------------	-----------

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI OPREVNZIONE¹ INCENDI - ALLEGATO 1

NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

LEGENDA N.P. = non previsto

ALLEGATO I

Identif.			Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR											
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR			n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
1	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h				6	8	4	9	6	8	12	18	8	
2	1	B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa		2	3		1	3	2	3	4	6	3	
	2	C	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi			6	8	3	9	6	8	12	18	8	
3	1	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Rivendite		2	3		1	3	2	3	4	6	3	
	2	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	depositi fino a 10 m ³		2	3		1	3	2	3	4	6	3	
	3	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	depositi fino a 10 m ³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .	Impianti di riempimento				4	6	2	6	4	6	8	12	6

¹ Da leggere "PREVENZIONE". N.d.R.

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			uguale a 0,75 m ³ .													
5	A		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Depositi di GPL fino a 300 kg	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
6	B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Rivendite		2	3			1	3	2	3	4	6	3
7	B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg		2	3			1	3	2	3	4	6	3
8	B		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg		2	3			1	3	2	3	4	6	3
9	C		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- Depositi oltre 1.000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
10	C		Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.	- impianti di riempimento				4	6	2	6	4	6	8	12	6
4	1	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Fino a 2 m ³		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	2	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Oltre a 2 m ³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³						1	5	N.P.	3	5	7	3

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
4	B		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	B		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	C		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³				7	9	4	11	7	9	14	21	9
	C		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	- Depositi di GPL oltre i 13 m ³				7	9	4	11	7	9	14	21	9
5	B		Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³	Fino a 10 m ³		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	C		Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³	Oltre i 10m ³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
6	A		Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e agli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	10					4	15	N.P.	10	15	23	10
	B		Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Oltre 2,4 MPa		8	10			4	12	8	10	16	24	10
7	1	C	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624					8	10	4	12	8	10	16	24	10
8	1	B	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm			8	10			4	12	8	10	16	24	10
9	1	B	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		4	6			2	6	4	6	8	12	6

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
	2	C	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	oltre a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.				6	8	3	9	6	8	12	18	8
10	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³	Fino a 50 m ³		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³	Oltre a 50 m ³				6	8	3	9	6	8	12	18	8
11	1	B	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³	Fino a 100 m ³		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³	Oltre a 100 m ³				6	8	3	9	6	8	12	18	8
12	1	A	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³						1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	3	C	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³				7	9	4	11	7	9	14	21	9
13	1	A	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m ³ con punto di infiammabilità superiore a 65 °C						1	5	N.P.	3	5	7	3

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
	2	B	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	impianti fissi liquidi infiammabili e combustibili				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	impianti fissi misti gas e liquidi				8	10	4	12	8	10	16	24	10
14	1	B	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Fino a 25 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	Oltre 25 addetti				4	6	2	6	4	6	8	12	6
15	1	A	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	Fino a 10 m ³	4					1	6	N.P.	4	6	9	4
	2	B	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	Oltre 10 m ³ e fino a 50 m ³		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	Oltre 50 m ³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
16	1	C	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³				6	8	3	9	6	8	12	18	8	
17	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni				8	10	4	12	8	10	16	24	10	
18	1	B	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"		2	4			1	3	2	4	4	6	4

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;													
	2	C	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."				2	4	1	3	2	4	4	6	4
19	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici				8	10	4	12	8	10	16	24	10	
20	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici				8	10	4	12	8	10	16	24	10	
21	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili				8	10	4	12	8	10	16	24	10	
22	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno				8	10	4	12	8	10	16	24	10	
23	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo				6	8	3	9	6	8	12	18	8	
24	1	C	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8	
25	1	C	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg				8	10	4	12	8	10	16	24	10	
26	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, eletron e altre leghe ad alto tenore di magnesio				6	8	3	9	6	8	12	18	8	
27	1	B	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositati di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositati di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositati di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa	depositi oltre 100.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR														
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007	
			superiori a 50.000 kg														
	3	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni				6	8	3	9	6	8	12	18	8	
28	1	C	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8		
29	1	C	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè				6	8	3	9	6	8	12	18	8		
30	1	C	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero				6	8	3	9	6	8	12	18	8		
31	1	C	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8		
32	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8		
33	1	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8		
34	1	B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg		3	4			1	5	3	4	6	9	4	
	2	C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg			6	8	3	9	6	8	12	18	8		
35	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Depositi fino a 20.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6	
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore	Tutti gli altri casi			4	6	2	6	4	6	8	12	6		

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			a 5.000 kg													
36	1	B	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Fino a 500.000 kg		5	6			2	8	5	6	10	15	6
	2	C	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Oltre 500.000 kg				7	8	3	11	7	8	14	21	8
37	1	B	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000kg	Fino a 50.000 kg		5	6			2	8	5	6	10	15	6
	2	C	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg				7	8	3	11	7	8	14	21	8
38	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 10.000 kg		5	6			2	8	5	6	10	15	6
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 10.000 kg				7	8	3	11	7	8	14	21	8
39	1	C	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti					8	10	4	12	8	10	16	24	10
40	1	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg					4	6	2	6	4	6	8	12	6
41	1	A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	B	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 100 persone presenti				4	6	2	6	4	6	8	12	6
42	1	B	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a	Fino a 2.000 m ²		4	6			2	6	4	6	8	12	6

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			200 m ²													
	2	C	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²	Oltre 2.000 m ²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
43	1	B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi fino a 50.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	Depositi oltre 50.000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;	- Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori				4	6	2	6	4	6	8	12	6
44	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	- Depositi oltre 50.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	- Stabilimenti ed impianti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
45	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Fino a 25 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Oltre 25 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
46	1	B	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Fino a 100.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Oltre 100.000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
47	1	B	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.	Fino a 100.000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.	Oltre 100.000 kg				6	8	3	9	6	8	12	18	8
48	1	B	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³	Macchine elettriche		2	4			1	3	2	4	4	6	4
	2	C	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³	Centrali termoelettriche				8	10	4	12	8	10	16	24	10
49	1	A	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Fino a 350 kW	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Oltre 700 kW				4	6	2	6	4	6	8	12	6
50	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
51	1	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Fino a 25 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
52	2	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Oltre a 25 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	4	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre a 50 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
52	1	B	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti		8	10			4	12	8	10	16	24	10
	2	C	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti				8	10	4	12	8	10	16	24	10
53	1	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m ² ;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m ²		2	4			1	3	2	4	4	6	4
	2	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m ² ;	b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m ²		2	4			1	3	2	4	4	6	4
	3	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m ² ;	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m ²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Officine per la riparazione di:	b) officine per materiale rotabile				4	6	2	6	4	6	8	12	6

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m ² ;	ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m ²												
54	1	B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti				4	6	2	6	4	6	8	12	6
55	1	B	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m ²	Fino a 5000 m ²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m ²	Oltre 5000 m ²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
56	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
57	1	C	Cementifici con oltre 25 addetti					6	8	3	9	6	8	12	18	8
58	1	B	Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62				4	6	2	6	4	6	8	12	6
59	1	C	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 230/95)					4	6	2	6	4	6	8	12	6
60	1	C	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione					4	6	2	6	4	6	8	12	6
61	1	C	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]					4	6	2	6	4	6	8	12	6
62	1	C	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:					10	14	5	15	10	14	20	30	14

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			- impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.													
63	1 B		Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Fino a 5000 kg		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2 C		Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Oltre 5000 kg				4	6	2	6	4	6	8	12	6
64	1 B		Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2 C		Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti ²				4	6	2	6	4	6	8	12	6
65	1 B		Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 200 persone		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2 C		Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che	Oltre 200 persone				8	10	4	12	8	10	16	24	10

² Da leggersi "Oltre 50 addetti". N.d.R.

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.													
66	1	A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto	6					2	9	N.P.	6	12	18	6
	2	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 100 posti letto				8	10	4	12	8	10	16	24	10
67	1	A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	asili nido		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone				8	10	4	12	8	10	16	24	10
68	1	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;	Fino a 50 posti letto;	6					2	9	N.P.	6	9	14	6

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²													
	2	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m ²	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	3	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	- Strutture fino a 100 posti letto;		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	4	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	- Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre a 1000 m ²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	5	C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Oltre 100 posti letto				8	10	4	12	8	10	16	24	10
69	1	A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m ²	6					2	9	N.P.	6	9	14	6

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
	2	B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 600 e fino a 1500 m ²		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 1500 m ²				8	10	4	12	8	10	16	24	10
70	1	B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Fino a 3000 m ²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	Oltre 3000 m ²				8	10	4	12	8	10	16	24	10
71	1	A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	6					2	9	N.P.	6	9	14	6
	2	B	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	oltre 500 e fino a 800 persone		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	3	C	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 800 persone				6	8	3	9	6	8	12	18	8
72	1	C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.					8	10	4	12	8	10	16	24	10
73	1	B	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m ²		6	8			3	9	6	8	12	18	8
	2	C	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m ²				6	8	3	9	6	8	12	18	8
74	1	A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile	Fino a 350 kW	3					1	5	N.P.	3	5	7	3

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
			solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW													
	2	B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW				4	6	2	6	4	6	8	12	6
75	1	A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ²	Autorimesse fino a 1000 m ²	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ²	- Autorimesse oltre 1000 m ² e fino a 3000 m ²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ²	- Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	4	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ²	- Autorimesse oltre 3000 m ²				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	5	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ²	- Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ²				6	8	3	9	6	8	12	18	8
	6	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m ²	- Depositi di mezzi rotabili				6	8	3	9	6	8	12	18	8

Identif.			Corrispettivi determinati per la fase transitoria in applicazione del disposto di cui all'art. 11 comma 3 nuovo DPR													
Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA CORSO OPERA	n° ore per fase valutazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase valutazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
76	1	B	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Fino a 50 addetti		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	2	C	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Oltre 50 addetti				6	8	3	9	6	8	12	18	8
77	1	A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Con altezza fino a 32 m	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	2	B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Con altezza oltre 32 m e fino a 54 m		4	6			2	6	4	6	8	12	6
	3	C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Con altezza oltre 54 m				6	8	3	9	6	8	12	18	8
78	1	C	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee				8	10	4	12	8	10	16	24	10	
79	1	C	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²				4	6	2	6	4	6	8	12	6	
80	1	A	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m		10				4	15	N.P.	10	15	23	10	
			Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante ³	ore da considerare in aggiunta alle singole attività soggette presenti				10/14*	14/20*	5/7*						

*(in relazione alla complessità dell'insediamento)

³ Tariffa non più dovuta dalla data di entrata in vigore del D. Lgs 26/06/2015, n. 105. N.d.R.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 22 febbraio 1996, n. 261

(Gazz. Uff., 16 maggio, n. 113).

Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

Il Ministro dell'interno:

Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;

Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I

FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1.

Obiettivi.

1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali.

Art. 2.

Definizione.

1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Art. 3.

Campo di applicazione.

1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.

2. A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la

disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

TITOLO II

SERVIZI DI VIGILANZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Art. 4. Generalità.

1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.

3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento:^{1, 2}

a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;

d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;³

g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;⁴

h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.

5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 5. Entità del servizio di vigilanza.

¹ Vedasi, in merito alla definizione del termine "capienza", la [lettera circolare prot. n° P718/4118 sott. 20/C del 27/03/1997, prot. n° P2733/4118 sott. 20/C del 23/12/1996 e prot. n° P110/4118 sott. 20/C del 06/02/1997](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito al servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali, il [chiarimento prot. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31/10/1997](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito a come considerare le "fiere cittadine" per la determinazione della squadra di vigilanza, il [chiarimento prot. n° P2043/4118 sott. 20/C5 \(VII\) del 17/01/2005](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito all'obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio reso da parte dei Vigili del Fuoco nelle discoteche all'aperto, il [chiarimento prot. n° P722/4109 sott. 44/B del 14/06/2001](#). N.d.R.

1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.

2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. È facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.

Art. 6.

Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza.

2. Allorché si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione.

Art. 7.

Modalità di svolgimento del servizio.

1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.

3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto è acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.

Art. 8.

Adempimenti di enti e privati.

1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:

- a) mezzi antincendio fissi e mobili;
- b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
- c) luci di sicurezza;
- d) quadro elettrico generale;
- e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;

3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:

- a) sgombrare ed agibili le vie di esodo;
 - b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;
 - c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;
 - d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.

Art. 9.

Abrogazioni di disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

Attività di cui all'art. 5	Entità minima del servizio						
a)							
- Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti	2 unità fino a 1.000 posti da incrementare da 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;						
- Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti (1)	<table border="0" style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">area platea:</td> <td>- 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">area scena:</td> <td>- 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">galleria:</td> <td>- 1 unità per ogni galleria;</td> </tr> </table>	area platea:	- 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;	area scena:	- 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;	galleria:	- 1 unità per ogni galleria;
area platea:		- 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;					
area scena:		- 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;					
galleria:	- 1 unità per ogni galleria;						
- Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti (1)	palchi: - 1 unità ogni 3 ordini di palchi.						
b)							
- Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico	2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione;						
c)							
- Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti	2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;						
d)							
- Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive	4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;						
e)							
- Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive	4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione,						
f)							
- Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq	2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq						
- Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all'aperto	4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;						
	Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza stabilirà l'entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati;						
g)							
- Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone	2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;						
h)							
- Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone	4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;						

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.

(1) Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valuterà caso per caso l'entità minima del servizio.

Note al DM 22/02/1996, n. 261

Lettera Circolare

[1]

Prot. n. P718/4118 sott. 20/C
Allegati n° 2 (due)

Roma, 27 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 22.2.96 n, 261. Chiarimenti sul termine capienza di un locale di un pubblico spettacolo e trattenimento.

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti da parte di Prefetture e di Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, intesi a chiarire il termine “capienza” riportato nel testo del decreto di cui in oggetto.

Al riguardo si precisa che la “capienza” di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all’art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.

Al riguardo si uniscono le note di risposta ad analoghi quesiti pervenuti dalle Prefetture di Catania e Cremona.

ALLEGATO “1”
Lettera Circolare Prot. n. P718/4118
sott. 20/C del 27 marzo 1997

MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Prot. n. P2733/4118 sott. 20/C

Roma, 23 dicembre 1996

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 - precisazioni

Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n. P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

Al riguardo, si ribadisce che il servizio di vigilanza antincendi da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all’art. 4, comma 3, del citato regolamento, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite in relazione alle varie tipologie di attività.

ALLEGATO “2”
Lettera Circolare Prot. n. P718/4118
sott. 20/C del 27 marzo 1997

MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Prot. n. P110/4118 sott. 20/C

Roma, 6 febbraio 1997

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Quesito

In relazione al quesito formulato si comunica che il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco, sui luoghi di spettacolo e trattenimento, deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3, del regolamento emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite, in relazione alle varie tipologie di attività.

[2]

(Chiarimento)

PROT. n° P2006/4118 sott. 20/E

Roma, 31 ottobre 1997

OGGETTO: Servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che i riscontra inerente la questione di cui all'oggetto, si fa presente che sull'argomento questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti, ebbe già a chiedere all'Ufficio Legislativo di questa Direzione il parere di competenza.

Il predetto Ufficio, con il cui parere si concorda, ha espresso l'avviso che le pubbliche manifestazioni (fra le quali rientrano quelle di cui trattasi) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2 lettera b) della Legge 966/65 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del "pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico" quindi, non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui al combinato disposto degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'art. 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione passiva contro i rischi d'incendio.

[3]

(Chiarimento)

PROT. n° P2043/4118 sott. 20/C5 (VII)

Roma, 17 gennaio 2005

OGGETTO: Applicazione D.M. n° 261 del 22 febbraio 1996.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici nelle note che si riscontrano.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale VV.F. di Varese relativo alla classificazione delle manifestazioni espositive e commerciali di carattere non permanente, ai fini della richiesta del servizio di vigilanza antincendio.

Al riguardo si condivide il parere espresso dal Comando.

Parere del Comando

Il D.M. n° 261 del 29 Febbraio 1996 prevede al punto f) dell'art. 4) l'obbligo di chiedere il servizio di vigilanza antincendio per:

1) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq;

2) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq al chiuso e 10.000 mq. all'aperto.

Molto spesso vengono organizzate, utilizzando strutture mobili in acciaio e/o alluminio con copertura in materiale combustibile (tendostrutture), ovvero edifici o luoghi al chiuso ordinariamente destinati ad altra attività (p.e. ville antiche, broletti, recuperi di archeologia industriale, ecc.) delle manifestazioni espositive e commerciali denominate "fiere cittadine".

Si chiede di chiarire se dette manifestazioni denominate "fiere cittadine" debbano essere ricomprese esclusivamente alla voce 2) del punto f), ovvero se tali manifestazioni debbano comunque essere considerate delle mostre, esposizioni e quindi ricomprese alla voce 1) del punto f).

Questo Comando è dell'avviso che, considerata la provvisorietà delle strutture o la loro occasionale destinazione d'uso, tali manifestazioni, causa il maggior pericolo d'incendio, debbano essere comunque ricomprese alla voce 1) e soggette all'obbligo della vigilanza per superfici espositive superiori a 2000 mq.

Quanto sopra anche in considerazione di quanto espresso dalla legge n° 7 del 11.01.2001 (G.U. n° 126 del 01.02.2001) che definisce le manifestazioni fieristiche i "quartieri fieristici" e, all'art. 4, le modalità autorizzative di tali complessi.

Si allega copia dello stralcio della legge n° 7/2001 (si omette tale allegato. N.d.R.)

Si resta in attesa di riscontro.

[4]

(Chiarimento)

PROT. n° P722/4109 sott. 44/B

Roma, 14 giugno 2001

OGGETTO: Discoteche all'aperto - Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio.

Con riferimento al quesito di pari oggetto inoltrato dal Comando Provinciale VV.F., si fa presente che il D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 che in atto regola il servizio di vigilanza antincendio reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all'art. 4, comma 3, lettera g) che nei "locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone", il suddetto servizio sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il locale sia all'aperto o al chiuso.